

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - S.C. SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Parere NIP n° **2454**

Amministrazione/AOO: asa_to3
Protocollo n. (vedi timbro digitale o file .xml)
Classificazione 2.3.6
Fascicolo _____/_____

Al Sig. SINDACO
del Comune di

10069 VILLAR PEROSA

PARERE IGIENICO SANITARIO

referimento

PROPRIETA'
COMUNE

LOCALIZZAZIONE DELL'OPERA
COMUNE DI VILLAR PEROSA

DESCRIZIONE DELL'OPERA
RICHIESTA PARERE SUL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Visti gli elaborati si esprime, sotto il profilo igienico - sanitario, parere

FAVOREVOLE CONDIZIONATO

VEDERE LE OSSERVAZIONI ESPRESSE DALLE SS.CC. DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DI SEGUITO RIPORTATE

Pinerolo, 19 GIU. 2020

DIRETTORE: S.C.

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Dott. Enrico PROCOPIO

N. 1 Allegati

Responsabile del procedimento e/o Referente per la pratica
EP/Ir



www.regione.piemonte.it/sanita

ASL TO3 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA

DIRETTORE: Dr. Enrico PROCOPIO

10098 RIVOLI
10064 PINEROLO
10059 SUSÀ

Via Balegno, 6
Via Bignone, 15/A
Piazza San Francesco, 4

telefono 011 9551755
telefono 0121 235400
telefono 0122 621259

fax 011 9551756
fax 0121 397683
fax 0122 621220

sisp.direzione@aslto3.piemonte.it
sisp.pinerolo@aslto3.piemonte.it
sisp.susa@aslto3.piemonte.it

Legenda: **modifiche** **colore rosso**
 cancellazioni ~~carattere barrato~~
 osservazioni **colore blu**

[...]

Articolo 8 Pascolo degli animali

- (1) I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria e dalla Regione Piemonte; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.

Per gli animali detenuti all'aperto giorno e notte l'attuale normativa (Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n° 146) prevede alla voce "animali custoditi al di fuori dei fabbricati" quanto segue: **Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute in merito al "riparo adeguato", lo stesso si rende necessario in caso di forti nevicate, con eventuale presenza presso l'azienda di un opportuno ricovero.**

Relativamente agli animali autorizzati al "pascolo vagante", deve essere garantita sufficiente alimentazione e possibilità di abbeverata.

- (2) Il bestiame al pascolo, anche nelle aree private, deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale. È obbligatorio l'utilizzo di recinzioni mobili, in caso di filo elettrico il medesimo deva essere opportunamente segnalato.
- (3) Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario dei medesimi.
- (4) Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.
- (5) La sosta notturna degli animali è consentita solo in aree chiuse da idonei recinti atti ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.
- (6) L'inizio del pascolo transumante sia su terreni privati che pubblici deve essere preventivamente comunicato agli uffici comunali con l'indicazione dei terreni oggetto di pascolo e fornendo tutta la documentazione sanitaria prevista. Gli allevatori non residenti dovranno inoltre fornire un recapito telefonico. Sono obbligatorie per tutto il bestiame presente sul territorio del Comune le vaccinazioni previste dalle vigenti disposizioni sanitarie.

[...]

Articolo 10 Stalle e pollai

- (1) Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente igieniche, razionali e areate, in buon stato di costruzione ed intonacate; deve inoltre essere tenuto pulito e non inzaccherato di sterco o di altre materie.
- (2) È vietato tenere il pollaio nelle stalle.
- (3) Le stalle con due o più bovini o ~~ovini~~ **equini** adulti devono essere dotate di idonea concimaia con pozzetto dei liquami ed essere eseguite in conformità alle norme vigenti.

- (4) È vietato fare cumuli di letame all'interno o nelle adiacenze delle stalle e delle case.
- (5) Non è ammessa la presenza di allevamenti di animali nell'abitato. E' consentito detenere presso la propria abitazione esclusivamente animali da compagnia e/o guardia (cani, gatti, ecc.) compatibilmente con i regolamenti condominiali **il rispetto delle norme di legge vigenti in materia.** (*Art. 1138 Codice civile: ... Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici*) In ogni caso dalla presenza degli animali di cui sopra non deve derivare alcuna molestia per il vicinato. Le valutazioni a tale riguardo sono di competenza del ~~Servizio di Igiene Pubblica~~ **Dipartimento di Prevenzione dell'ASL**. Per allevamenti di animali si devono intendere gli insediamenti con finalità produttive diverse per entità e qualità da quelle strettamente connesse all'uso familiare.
- Gli allevamenti destinati all'uso familiare (allevamenti per autoconsumo) devono essere preventivamente registrati presso il Servizio Veterinario ASL, che provvederà su richiesta dell'interessato all'assegnazione di apposito Codice Aziendale e la registrazione di tale allevamento nelle Banche Dati Zootecniche Nazionali e regionali. Tale procedura è obbligatoria per qualsiasi allevamento indipendentemente dal numero di capi che si intende allevare (anche solo uno) per animali della specie bovina, ovina, caprina, suina, equidi (cavalli, asini e loro ibridi), lagomorfi (conigli e lepri).
- Per gli allevamenti suini si intende allevamento "familiare" l'allevamento con consistenza da 1 a 4 capi, allevati esclusivamente per autoconsumo.
- Per gli allevamenti di lagomorfi si intende "familiare" quello con un numero di femmine non superiore a 25, che non movimentano animali verso altre aziende e nel quale gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o utilizzo personale senza alcuna attività commerciale. Non sono obbligati alla registrazione i conigli detenuti come animali da affezione.
- Per gli allevamenti familiari di avicoli (gallus gallus, tacchini, faraone, quaglie ect) l'obbligo di registrazione presso il Servizio Veterinario ASL esiste per allevamenti con numerosità superiore a 50 capi, diversamente (ad esempio commercializzazione dei prodotti avicoli come le uova o movimentazione di animali verso altri allevamenti) permane l'obbligo di registrazione indipendentemente dal numero di capi allevati.
- L'obbligo di registrazione presso il Servizio Veterinario ASL esiste anche per allevamenti di chioccioline (elicicoltura), mammiferi appartenenti all'ordine *Artiodactyla*, sottordine *Ruminantia* (yak, gnu, zebù, cervo, capriolo, camoscio, daino, muflone, stambecco, antilope, gazzella, alce, renna) e mammiferi appartenenti all'ordine *Artiodactyla*, sottordine *Tylopoda* (cammello, dromedario, lama, alpaca, guanaco, vigogna).
- L'obbligo di registrazione presso il Servizio Veterinario ASL esiste anche per gli apicoltori indipendentemente dal numero di alveari, nuclei o materiale apistico vivo detenuto.
- Al fine della utilizzazione familiare è ammessa la detenzione di 20 avicoli (polli, tacchini, ecc.), 20 conigli, 2 bovini, 2 suini, 4 equini, 10 ovini (**Area A per anagrafe**). E' ammessa la presenza contemporanea di non più di 15 capi.
- (6) Sono fatti salvi gli allevamenti presenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento purché non rechino molestia per il vicinato.
- (7) Coloro che intendono detenere nell'abitato gli animali di cui al punto precedente devono darne comunicazione al Sindaco che si avvale del ~~Servizio di Igiene Pubblica~~ **Dipartimento di Prevenzione dell'ASL** per le eventuali verifiche di compatibilità rispetto agli insediamenti abitativi circostanti
- (8) Il ~~Servizio di Igiene Pubblica~~ **Dipartimento di Prevenzione dell'ASL**, per la valutazione della compatibilità relativa alla presenza di animali nel centro abitato, dovrà tenere in considerazione:
- l'idoneità degli impianti di stabulazione;
 - la distanza dalle proprietà adiacenti in rapporto alla diffusione di rumori o odore;
 - gli impianti di stabulazione in ogni caso devono distare non meno di 10 metri dalle abitazioni vicine;
 - le modalità di stoccaggio ed allentamento dei rifiuti organici;

- (9) L'attivazione di un impianto di ricovero per animali è subordinata all'autorizzazione del Responsabile del Servizio, che la rilascia previo accertamento favorevole del Responsabile del Servizio Veterinario **dell'ASL** e del Servizio di Igiene Pubblica per le rispettive competenze.. L'autorizzazione alla gestione deve indicare la o le specie di animali nonché in numero dei capi svezzati che possono essere ricoverati.
- (10) I progetti per nuovi insediamenti animali devono essere preventivamente valutati dal Dipartimento di Prevenzione **dell'ASL** ~~compreso il parere vincolante dei servizi veterinari~~ *(i servizi veterinari fanno parte del Dipartimento di prevenzione)* al fine di garantire il rispetto di requisiti minimi igienico sanitari e di rispetto delle norme minime di protezione degli animali. La valutazione del ricovero deve sempre riportare il numero massimo di animali **che si intendono detenere**.
- (11) Il cambio di destinazione d'uso di locali a ricoveri per animali deve essere oggetto di preventiva valutazione dei servizi competenti del Dipartimento di Prevenzione **dell'ASL** ~~compreso il parere vincolante dei servizi veterinari~~ *(i servizi veterinari fanno parte del Dipartimento di prevenzione)* e **previa autorizzazione dell'autorità competente sanitaria locale (Sindaco)**.
- (12) La introduzione di animali in un allevamento (nuovo insediamento in strutture preesistenti) o il cambio di tipologia di allevamento, esempio da allevamento bovino a suino, deve seguire un parere preventivo favorevole del Servizio Veterinario della A.S.L. e **previa autorizzazione dell'autorità competente sanitaria locale (Sindaco)**.

[...]

Articolo 15

Smaltimento di animali morti

- ~~(1) L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del D.P.R. 08.02.1954 n. 320, delle altre norme di legge in materia e delle disposizioni dell'ASL competente per territorio.~~
SOSTITUIRE CON:
- (1) L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del D.P.R. 08.02.1954 n. 320, e del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e alle disposizioni dell'A.S.L. competente per territorio e solo previa specifica ordinanza dell'autorità competente (Sindaco/Presidente Giunta Regionale).**
- ~~(2) Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D.Lgs. 14.12.1992 n. 508 e alle altre norme in materia.~~
SOSTITUIRE CON:
- (2) Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo) e alle altre norme in materia.**
- ~~(3) E' consentito l'interramento per le carcasse di cani e gatti.~~
SOSTITUIRE CON:
L'interramento di animali domestici e di sottoprodotti di origine animale è da intendersi vietato fatta eccezione l'interramento di animali da affezione o di casi particolari che dovranno comunque sempre essere autorizzati dall'autorità competente.

[...]

Articolo 24

Definizione di liquami zootecnici

- (1) Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.
- (2) Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:
- ~~— i liquidi di sgrondo percolati da materiali palabili in fase di stoccaggio;~~
 - ~~— i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;~~
 - ~~— le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;~~
 - ~~— i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.~~

SOSTITUIRE CON:

- i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;**
- i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;**
- le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;**
- le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3 del Regolamento della Regione Piemonte 10/R del 29/10/2007;**
- i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.**

Articolo 25

Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione

- (1) I contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere conformi alle norme stabilite dal codice di buona pratica agricola, approvato con D.M. 19.04.1999, e dal Decreto del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali 07.04.2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del D.Lgs. 11.05.1999, n. 152. **e dal Regolamento della Regione Piemonte 10/R del 29 Ottobre 2007, recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";**

- (2) Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 20 metri dai locali di abitazione del proprietario, almeno 40 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri dal confine di zone residenziali e da pozzi, serbatoi o cisterne per l'acqua potabile. Possono essere stabilite delle distanze maggiori o minori, tenendo conto di particolari situazioni, caso per caso, su parere del Dipartimento di Prevenzione della competente ASL. Sono comunque fatte salve eventuali disposizioni sanitarie vigenti in materia.

[...]

Articolo 27

Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili

- (1) I contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere conformi alle norme stabilite dal codice di buona pratica agricola, approvato con D.M. 19.04.1999, e dal Decreto del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali 07.04.2006 **e dal Regolamento della Regione Piemonte 10/R del 29 Ottobre 2007, recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".**
- (2) Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento,

che distino almeno 20 metri dai locali di abitazione del proprietario, almeno 40 metri dalle abitazioni di terzi, almeno 50 metri dal confine di zone residenziali, almeno 20 metri dalle strade comunali ed ~~almeno 50 metri~~ fuori dalla zona di rispetto di pozzi, sorgenti, serbatoi o cisterne per l'acqua potabile. Possono essere stabilite delle distanze maggiori o minori, tenendo conto di particolari situazioni, caso per caso, su parere del Dipartimento di Prevenzione della competente ASL. Sono comunque fatte salve eventuali disposizioni sanitarie vigenti in materia.

Articolo 28

Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

- (1) Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti.
- (2) I trasgressori, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa, dovranno asportare a propria cura e spese quanto disperso sulla sede stradale e provvedere alla pulizia della sede stradale stessa.

Articolo 29

~~Spargimento~~ Spandimento dei liquami in vicinanza di centri abitati

- (1) **È vietato** lo spargimento dei liquami ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato o da singole abitazioni ~~è vietato~~ **e secondo quanto previsto dal Regolamento della Regione Piemonte 10/R del 29 Ottobre 2007, recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".**
- (2) Il trasporto e lo spargimento di liquami zootecnici è vietato dalle ore 11,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00.

Articolo 30

~~Spargimento~~ Spandimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili

- (1) Lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato deve essere effettuato in conformità alle norme stabilite dal codice di buona pratica agricola, approvato con D.M. 19.04.1999 **e secondo quanto previsto dal Regolamento della Regione Piemonte 10/R del 29 Ottobre 2007, recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".**

[...]

Articolo 35

Obblighi dei proprietari

- (1) I proprietari di animali domestici o d'affezione, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dall'Autorità Sanitaria Locale in attuazione alle normative vigenti per quanto riguarda vaccinazioni, metodi di identificazione o trattamenti sanitari preventivi obbligatori di malattie infettive.
- (2) **I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare il guinzaglio ai cani e raccogliere le loro deiezioni quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.**
- (3) Ai proprietari ed ai detentori di cani, ivi compresi gli escursionisti, i villeggianti ed i turisti, al di fuori dei centri abitati e delle strade carrozzabili o nelle immediate adiacenze ~~È~~ **è** comunque vietato lasciare vagare incustoditi i cani. Il proprietario risponde di eventuali danni arrecati alla flora, alla fauna e alle proprietà pubbliche e private. **(Coordinare i due punti evidenziati in giallo)**
- (4) **I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.** Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:

- a. i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico;
 - b. i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia;
 - c. i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio;
- (5) I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
- (6) I proprietari dei suddetti cani e/o di cani a guardia di animali al pascolo devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
- [...]

Articolo 38 Collocazione degli apiari

(1) La collocazione degli apiari nei terreni privati e pubblici deve essere preventivamente comunicata al Comune con l'indicazione di un recapito dell'apicoltore. ~~Alla comunicazione deve essere allegato il certificato sanitario attestante che gli apiari sono immuni da malattie contagiose e diffusive delle api che possano arrecare danno agli apiari locali (E' obbligatoria la registrazione nella Banca Dati Apistica Nazionale (BDA) dell'attività apistica e degli apiari collegati; è obbligatorio l'apposizione del cartello identificativo dell'attività apistica (riportante il codice aziendale assegnato) in prossimità dell'apiario; le movimentazioni di materiale apistico vivo sono registrate in BDA attraverso la compilazione del Documento di Accompagnamento da parte del responsabile dell'attività apistica; tale documento è derogato per le movimentazioni di nomadismo dello stesso proprietario all'interno della stessa provincia)~~
l'autorizzazione del proprietario del fondo.

(2) Gli apiari devono essere collocati al di fuori dei centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed ad altri animali, inoltre per gli stessi si devono comunque rispettare le norme previste dalle leggi in materia. In particolare, gli apiari devono essere collocati a distanza non inferiore a metri 25 dalle abitazioni, a metri 50 dalla S.P. 023, a metri 25 dalle strade comunali ed a metri 10 dal confine con altra proprietà privata. In quest'ultimo caso è possibile accordarsi con il proprietario del terreno confinante per una distanza inferiore.

(3) ~~Gli apiari con oltre 50 arnie devono inoltre stare a meno di tre chilometri l'uno dall'altro ad eccezione degli apiari nomadi ai quali è consentito distare a non meno di due chilometri.~~
SOSTITUIRE CON

~~Al fine di garantire la pubblica sicurezza, gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque dai confini di proprietà pubbliche o private. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati esistono dislivelli di almeno due metri, o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri; sono comunque fatti salvi gli accordi intervenuti fra le parti interessate~~

~~Il rispetto delle distanze si applica: a) agli apiari di nuovo impianto e dal momento del loro insediamento agli apiari nomadi; b) agli apiari stanziali. (Capo VI, art. 96, punto 2 e 3 della Legge Regionale n.1 del 22 gennaio 2019)~~

(4) L'attività di smielatura e confezionamento miele per la vendita diretta deve essere previamente autorizzato (idoneità dei locali). ~~È prevista in base alla Deliberazione di Giunta Regionale 69/7043 del 02/09/2002 il rilascio di una autorizzazione sanitaria temporanea per piccoli laboratori di smielatura (per proprietari di meno di 25 famiglie con produzione annuale non superiore ai 750 Kg.).~~ **Abrogato**

[...]

Articolo 51**Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati**

- (1) Si definiscono p.a. non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.
- (2) La vendita dei p.a. non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizione in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione sanitaria

Per quanto riguarda le uova, la vendita diretta o presso le aree mercatali può essere effettuata previa registrazione nelle Banche Dati Zootecniche e quindi alla denuncia del possesso di avicoli presso il Servizio Veterinario dell'ASL. Le informazioni in tal senso sono fornite dai servizi del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L.

Articolo 52**Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati**

- (1) Si definiscono prodotti agricoli trasformati:
 - i prodotti di origine ortofrutticola, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;
 - i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.
- (1) La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso “per la vendita” a qualsiasi titolo di prodotti agricoli trasformati è soggetta a preventiva “registrazione” o “riconoscimento” **(in base ai regolamenti CE 852/04 e 853/04)** e a tutte le disposizioni vigenti in materia di cui possibile prendere visione presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL.